



COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE
ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI**

INDICE

ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 2 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4 ISTITUZIONE DELL' ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

ART. 5 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E REQUISITI RICHIESTI

ART. 6 REVOCA E RINUNCIA DEL VOLONTARIO

ART. 7 REGOLE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 8 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 9 COORDINAMENTO

ART. 10 MEZZI E ATTREZZATURE

ART. 11 RIMBORSO SPESE

ART. 12 RICONOSCIMENTI

**ART. 13 APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO**

ART. 1

FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento nasce dalla volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica e sociale nel Comune di San Quirico d'Orcia.
2. L'Amministrazione Comunale attraverso il presente regolamento individua uno strumento per incanalare la propria azione nel settore del volontariato nella direzione del riconoscimento del volontario singolo, che si predispone a collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme in esso contenute, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.
3. Questo regolamento:
 - a. attua i principi esposti ai precedenti commi, attraverso la costituzione di un Albo dei Volontari Civici;
 - b. disciplina le modalità di realizzazione dell'attività dei volontari iscritti all'Albo dei Volontari Civici, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal Regolamento, attualmente in vigore sugli enti no Profit.

ART. 2

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO

- 1 Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito da singoli cittadini, anche organizzati in gruppi, a favore della collettività e dei beni comunali.
2. Le attività continuative o saltuarie di volontariato civico sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza o agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento e dalle leggi vigenti.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura dei posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari, pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o

autonomo dell'Ente, bensì potranno collaborare con il personale unicamente per consolidare la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare forme di intervento innovative.

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.
2. Il Volontariato Civico ha finalità sociali, civili e culturali. Il servizio di Volontariato civico si può realizzare, a titolo esemplificativo, nei seguenti settori:
 - a. tutela, conservazione, manutenzione e custodia delle aree verdi e degli edifici pubblici;
 - b. educazione e difesa ambientale;
 - c. supporto all'organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive.
3. E' possibile svolgere ulteriori servizi non elencati sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.
4. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di ricorrere, previa convenzione, alla collaborazione con associazioni di volontariato costituite ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente regolamento.

ART. 4

ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

1. É istituito l'Albo dei volontari civici del Comune di San Quirico d'Orcia, depositato presso la Segreteria, che sarà aggiornato periodicamente in base alle richieste di adesione e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
2. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare quale Volontario Civico, l'Amministrazione comunale pubblica periodicamente sul sito dell'Ente un Avviso pubblico che informa sulle modalità di iscrizione all'Albo e sugli ambiti di intervento presso i quali i volontari possono prestare il loro servizio.

ART. 5

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E REQUISITI RICHIESTI

1. Per l'iscrizione all'Albo dei volontari civici gli interessati dovranno corrispondere ai seguenti requisiti essenziali:

- a) età minima 18 anni;
- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico servizio;
- c) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
- d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno.

2. La richiesta dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile presso gli Uffici Comunali e/o sul sito web istituzionale.

3. Il Responsabile dell'Albo (Ufficio segreteria) provvederà, entro trenta giorni, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e successivamente all'inserimento nell'Albo del volontario.

4. I volontari inseriti nell'Albo saranno impiegati in iniziative e progetti su proposta dell'Amministrazione comunale o di essi stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

5. L'affidamento dell'incarico di volontario civico avverrà da parte del Sindaco con comunicazione scritta, che potrà contenere anche particolari limitazioni o indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività, il cui mancato rispetto da parte del volontario potrà essere causa di immediata revoca dell'incarico. Il volontario sottoscriverà tale comunicazione, con ciò confermando la propria accettazione ed il proprio impegno a rispettare il presente Regolamento e quanto indicato nella comunicazione.

ART. 6

REVOCA O RINUNCIA DEL VOLONTARIO

1. L'incarico di volontario civico è revocabile:

- a) in qualsiasi momento, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuta inidoneità del volontario;
- b) per violazione di quanto previsto nel presente Regolamento o delle modalità di svolgimento dell'incarico;
- c) d'ufficio, previa comunicazione all'interessato, nel caso in cui, decorsi due anni dall'iscrizione, il/la volontario/a non avesse prestato alcun servizio benché contattato.

2. Il volontario può a sua volta rinunciare all'incarico in ogni momento, avvertendo il Coordinatore del gruppo dei volontari civili in modo da permettere la propria tempestiva sostituzione evitando l'interruzione dell'attività svolta. Se tale rinuncia è avvenuta in modo verbale è necessario che segua anche la comunicazione scritta.

ART. 7

REGOLE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Il volontario viene dotato di un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo visibile durante lo svolgimento dell'attività di volontariato.
2. Il volontario svolge le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale e nel rispetto delle normative.
3. Il volontario deve:
 - a. operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali vengono svolte le attività;
 - b. impegnarsi a non comunicare a terzi notizie o informazioni relative alle attività svolte, attenendosi alle norme del "segreto d'ufficio" e della privacy;
 - c. operare nel rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale;
 - d. svolgere i compiti assegnati con massima diligenza, perizia e prudenza, assicurando l'adeguata continuità all'intervento per il periodo di tempo stabilito;
 - e. segnalare tempestivamente al referente dell'attività la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato.

ART. 8

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Comune verifica il possesso o, se necessario, fornisce ai volontari, a sua cura e spese, adeguata formazione relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione nei termini di cui al decreto legislativo 81/2008.
2. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. L'Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dal Volontario Civico.

ART. 9 COORDINAMENTO

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile competente per il settore di intervento che deve:

a) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;

b) verificare i risultati delle attività.

2. All'interno del gruppo dei volontari civici potrà essere nominato un referente con funzioni di raccordo tra i volontari e l'Ufficio competente.

ART. 10 MEZZI E ATTREZZATURE

1. I volontari possono svolgere la loro attività con mezzi operativi di proprietà degli stessi e senza che il Comune provveda a rimborsi di spesa per la loro utilizzazione o per danni ai mezzi medesimi.

2. L'Amministrazione comunale, se ritenuto opportuno, può mettere a disposizione mezzi e attrezzature in proprio possesso per lo svolgimento delle attività. In questo caso i volontari dovranno restituire le attrezzature nei modi ed entro i termini di volta in volta concordati alla consegna. La consegna delle attrezzature avviene con formale verbale e il consegnatario ne avrà personalmente cura fino alla restituzione.

ART 11 RIMBORSO SPESE

1. I volontari non possono ricevere alcun compenso per le attività da loro svolte.

2. Il Comune può riconoscere al singolo volontario il rimborso di spese, preventivamente autorizzate, inerenti all'attività prestata e regolarmente documentate.

3. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

ART. 12
RICONOSCIMENTI

L'Amministrazione Comunale, pur nel carattere assolutamente gratuito del servizio civico volontario, intende concedere tutti o alcuni dei seguenti riconoscimenti:

- a. attestati di partecipazione;
- b. cartelli o targhe da apporre nei luoghi curati dai volontari a testimonianza del lavoro svolto ;
- c. agevolazioni per manifestazioni ed eventi gestiti/organizzati/sponsorizzati dall'Amministrazione Comunale. Tale riconoscimento sarà concesso grazie alla presentazione del tesserino di cui all'art. 7, comma 2 del presente Regolamento.

ART. 13
APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO

Sarà facoltà della Giunta Comunale, anche su proposta dei Responsabili dei servizi, approvare, ove necessario, le specifiche disposizioni organizzative dell'attività di volontariato.